



n. 50Reg. Del.

del 30/12/2022

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: esercizio 2021. Approvazione.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di dicembre alle ore 14:55 ed in prosecuzione, convocato come da avviso scritto e notificato dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica 1^ convocazione, presieduto dal Consigliere Presidente Trecroci Caterina, nella sala consiliare di Palazzo San Giovanni, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	CAMINITI GIUSEPPINA	X		10	CALABRO' VINCENZO	X	
2	PAVONE NICOLETTA ADA	X		11	COTRONEO GIUSEPPE	X	
3	MELITO MARIA GRAZIA SIMONA		X	12	BEVACQUA ROCCO	X	
4	TRECROCI CATERINA		X	13	SANTORO MARCO	X	
5	MARRA RUGGERO	X		14	LUCISANO FILIPPO	X	
6	RIZZUTO ALBINO FRANCESCO	X		15	SICLARI DANIELE	X	
7	PIETRO IDONE	X		16	CALDERONE STEFANIA	X	
8	NERI CATERINA	X		17	DE MARCO DOMENICO	X	
9	SCICCHITANO FRANCO	X					

Presenti 15

Assenti 2

È presente in sala l'Assessore esterno Sergio Giordano.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

II VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto all'ordine del giorno: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175: esercizio 2021. Approvazione.

Cede la parola all'Assessore Giordano.

L'Assessore Giordano relaziona sul punto riportandosi agli atti depositati e richiamando la relativa normativa.

Interviene il Consigliere Santoro che osserva che in fase di Commissione ci sono state delle difficoltà rilevate su alcuni allegati.

Tutti gli interventi come sopra sinteticamente riportati sono integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune.

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso

- Che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamati:

- Il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.03.2015 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2015;
- La Deliberazione della Consiglio Comunale n.54 del 12.12.2020 avente ad oggetto *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100 Esercizio 2019. Approvazione”*;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 30.09.2021 avente ad oggetto *“Presenza d'atto dell'inesistenza di Enti o Società, controllate o partecipate oggetto di consolidamento, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato all'allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, e conseguente mancata approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020”*;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiamo ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.; anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizza del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siamo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiamo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vila san Giovanni (RC) e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata il 31 dicembre 2020 come risultante dalla relazione tecnica di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione espressa per alzata di mano i cui esiti di seguito si riportano:

Presenti: 15
Favorevoli: 10
Contrari: 05 (Santoro, Siclari, Calderone, Lucisano, De Marco)
Astenuiti: 0 (zero)

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberazione;
2. **Di approvare** la ricognizione al 31 dicembre 2021 delle società in cui il Comune di Villa San Giovanni (RC) detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come risultante dalla relazione tecnica di cui all'allegato A) e analiticamente dettagliate nell'allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Con votazione espressa per alzata di mano i cui esiti di seguito si riportano:

Presenti: 15
Favorevoli: 10
Contrari: 05 (Santoro, Siclari, Calderone, Lucisano, De Marco)
Astenuiti: 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 50/2022

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;

IL VICEPRESIDENTE

Arch. Franco Scicchitano



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni




REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: _____.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Villa San Giovanni Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni